

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 3**

*(Obbligo di adozione del provvedimento)*

**1.** Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis.

**1 bis.** La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

**1 ter.** In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

**1 quater.** Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

**2** Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

**3** Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

**4** Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012